



Prot. n. 47247

Firenze, 8 luglio 2009

Al Personale Tecnico Amministrativo  
Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici  
Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Direttori dei Centri  
Ai Dirigenti  
Ai Responsabili degli Uffici  
SEDE

CIRCOLARE N. 20/2009

Oggetto: Decreto legge del 01.07.2009 n. 78 – Comunicazioni.

Il 1 luglio 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 01.07.2009 il decreto legge n. 78/2009 inerente "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali".

Si segnala che, tra le misure a sostegno della crisi contenute nel decreto legge sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni in materia di malattia ed assenze dal servizio dei dipendenti di amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'art. 17, comma 23, del suddetto decreto prevede le seguenti modifiche all'art. 71 della legge n. 133/2008:

- è introdotta la possibilità per il dipendente di giustificare l'assenza dal servizio per malattia con certificazione medica rilasciata dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (come già chiarito nella Circolare n. 7 del 17.07.08 del Dipartimento della Funzione Pubblica – art. 71, comma 2);
- è soppresso l'ampliamento delle fasce orarie di reperibilità previste dalla legge n. 133/2008 entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e di conseguenza, sono ripristinate quelle previste in precedenza e cioè dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (art. 71 comma 3);
- è abrogato, il comma 5) della Legge n. 133/2008<sup>(1)</sup>. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge;

---

<sup>(1)</sup> – Legge n. 133 del 06.08.08, art. 71, comma 5: "Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".



# *Università degli Studi di Firenze*

Area Risorse Umane

Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo  
e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

- è previsto che gli oneri relativi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, restano a carico delle stesse aziende sanitarie locali (art. 71, comma 5 bis).

Si segnala inoltre che il testo del decreto legge n. 78/2009 non apporta alcuna modifica all'art. 72, comma 11, della legge n. 133/2008 e pertanto, rimane in vigore la disposizione che consente alle amministrazioni pubbliche di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di quei dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità massima di 40 anni di effettivo servizio.

Si precisa che le predette disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal 1 luglio 2009.

f.to IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE  
(Dott.ssa Maria Orfeo)